**Comunicato stampa**

**MEDIAZIONE, COMMERCIALISTI: MANCANO I DECRETI, PER GLI ORGANISMI IMPOSSIBILE OPERARE**

**Appello della categoria all’esecutivo. De Nuccio: “A rischio gli obiettivi del PNRR legati alla riforma della Giustizia”**

*Roma, 3 luglio 2023 –* “Il **30 giugno** scorso è entrata in vigore la seconda parte della **riforma Cartabia sulla mediazione**, ma i relativi **decreti ministeriali** non sono stati ancora emanati. Una situazione che rende di fatto **impossibile** agli organismi di mediazione pubblici operare nel rispetto della nuova disciplina”. È quanto afferma il presidente del consiglio nazionale dei commercialisti, **Elbano de Nuccio**. Il numero uno della categoria lancia quindi un **appello al Governo** “affinché vengano al più presto emanate le norme regolamentari necessarie alla continuazione dell’**erogazione dei servizi di mediazione civile e commerciale** da parte degli organismi di mediazione disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, relativamente ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, diversamente **non protocollabili, né assegnabili**”.

“La nostra **preoccupazione**  - aggiunge la consigliera segretaria del Consiglio nazionale con delega alle funzioni giudiziarie e ADR, **Giovanna Greco** - è che l’omessa regolamentazione possa **disincentivare** il ricorso alla mediazione civile e commerciale. C’è il rischio che si configuri un **maggior ricorso al contenzioso giudiziario**, cosa che renderebbe problematico il raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi del **PNRR**, ossia quello di riportare il processo ad un modello di **efficienza e competitività** attraverso, innanzitutto, la **riduzione del tempo del giudizio dei processi civili** in tutti i gradi di giudizio. Una giustizia rapida e di qualità stimola la concorrenza e il rilancio dell’economia del Paese. L’efficacia nel settore Giustizia si raggiunge proprio con l’attività di regolamentazione all’entrata in vigore della riforma”.

I commercialisti ricordano come le finalità della riforma del processo civile attengano, oltre all’abbattimento del tempo di definizione dei processi civili, proprio alla **valorizzazione delle forme di giustizia alternativa**. A tal riguardo, e più nello specifico agli **strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie quali la mediazione**, la riforma ha esteso i casi per i quali il ricorso alla mediazione è obbligatorio, introducendo tra le controversie per cui l'esperimento del procedimento di mediazione è **condizione di procedibilità** della domanda giudiziale, anche i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.